

## **Allegato 1**

### **ACCORDO** **Ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241**

**Tra**

**Consiglio delle Autonomie locali**

**e**

**Dipartimento di Ingegneria (DI)**  
**dell'Università degli Studi di Perugia**

**per lo svolgimento di una ricerca finalizzata alla definizione e  
prototipazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS) delle  
piste e itinerari ciclabili in Umbria**

**Il Consiglio delle Autonomie Locali, qui di seguito denominato “CAL” con sede in Perugia, Piazza Italia n. 2, presso la sede della Regione Umbria-Assemblea Legislativa (C.F 94065130547) nella persona della Presidente Avv. Francesca Mele**

**e**

**Il Dipartimento di Ingegneria (DI) dell'Università degli Studi di Perugia, qui di seguito denominato “DI”, con sede in Via G. Duranti n. 93, Perugia (C.F e P.I. 00448820548) nella persona del suo Direttore Prof. Ermanno Cardelli;**

### **Premesso**

– che con Deliberazione del CAL n. 12 del 28 maggio 2020 è stato approvato il programma operativo del Consiglio delle Autonomie locali per il triennio 2020-2022 che prevede, tra i suoi punti, la riconferma della mappatura delle piste ciclabili esistenti e di eventuali tratti mancanti o da completare, obiettivo non attuato del precedente Piano 2018-2020 e riproposto per il suo interesse e la sua valenza;

– che il DI (Laboratorio di Geomatica – Responsabile Prof. Fabio Radicioni) ha inviato al CAL in data 1 ottobre 2020 una lettera in cui offre la disponibilità a fornire una collaborazione scientifica alla realizzazione di un database su supporto GIS delle piste ciclabili dell'Umbria, rientrando tale attività nelle competenze specifiche di studio e ricerca del DI, e in particolare del Laboratorio di Geomatica del DI, che è in possesso di consolidata, approfondita e specifica esperienza, frutto di un'attività scientifica pluridecennale nei settori più avanzati della Geomatica e in particolare sulle tecniche di posizionamento e tracciamento GNSS, sui Sistemi Informativi Geografici e sui Data Base Territoriali;

– che nella seduta del CAL del 12 novembre 2020, alla quale erano stati invitati anche i rappresentanti del DI (Laboratorio di Geomatica), è stato approfondito l'argomento e sono state presentate le modalità con cui DI e CAL potranno svolgere la collaborazione scientifica in oggetto;

– che nella stessa seduta del CAL si è stabilito di predisporre una bozza di accordo con l'Università degli Studi, Dipartimento di Ingegneria - Laboratorio di Geomatica;

– che il presente accordo è stato approvato dal CAL nella seduta del 18 dicembre 2020 con delibera n. 41 del 18/12/2020;

– che il presente accordo è stato approvato dal DI nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 4/12/2020;

## CONSIDERATO

- che nell'ultimo decennio i crescenti problemi connessi agli effetti della congestione, dell'inquinamento e della crisi economica nazionale hanno generato un maggiore interesse verso la mobilità sostenibile, in particolare verso l'utilizzo della bicicletta, come mezzo alternativo o integrato all'uso dell'auto privata. Per tale ragione gli enti locali pongono sempre più attenzione a questa tematica, cercando di attuare delle politiche di intervento a favore della mobilità ciclabile attraverso il miglioramento e la realizzazione di percorsi che incentivino l'uso della bicicletta per gli spostamenti medio-lunghi e che migliorino il livello di accessibilità del territorio;
- che ai fini della pianificazione comunale delle rete ciclabile per la redazione di un vero e proprio biciplan, sono necessarie metodologie e strumenti nuovi da utilizzare, per rendere più efficace la programmazione di interventi significativi in materia di mobilità dolce da parte dei Comuni;
- che dall'analisi degli indicatori più utilizzati nelle mappature delle piste ciclabili della regione emerge che questi sono prevalentemente indicatori di stato, che valutano solo quantitativamente le infrastrutture ciclabili, mentre manca una valutazione qualitativa delle infrastrutture e del loro stato di manutenzione;
- che il CAL e il DI considerano di reciproco interesse una ricerca finalizzata alla definizione e prototipazione di un database su supporto GIS delle piste e degli itinerari ciclabili nella Regione Umbria, che potrà consentire:
  - il completamento e la continuità degli itinerari ciclistici esistenti, dal momento che i percorsi promiscui ciclabili e veicolari sono considerati gli itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica;
  - l'approfondimento scientifico dell'archiviazione e rappresentazione di informazioni e dati territoriali su piattaforme GIS open source, mediante strumenti e procedure frutto della ricerca più avanzata;
  - la realizzazione di un prototipo di database geografico quale strumento dinamico di programmazione delle piste ciclabili e di promozione turistico-culturale del territorio;
- che sulla base delle rispettive finalità e competenze istituzionali è di interesse reciproco addivenire ad un Accordo finalizzato al raggiungimento del comune obiettivo della rilevazione delle piste ciclabili esistenti e dei loro tratti mancanti, dal momento che il CAL svolge attività di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta su temi che interessano gli enti locali, quali la mobilità sostenibile e che la realizzazione di un sistema di archiviazione dinamico dei percorsi ciclabili e ciclo-turistici rientra anche nelle competenze specifiche di studio e ricerca del DI, interessato a sviluppare insieme al CAL un database dinamico a disposizione dei Comuni;
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che

per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

– che l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo decreto legislativo, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni;
- b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico;
- c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Valore delle premesse**

1. Le premesse e i documenti ivi richiamati, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale de presente accordo.

### **Articolo 2 – Oggetto e finalità**

1. Il presente accordo è finalizzato alla definizione e prototipazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS) delle piste e itinerari ciclabili in Umbria su piattaforma software open source, comprendente lo stato attuale dei percorsi e i tratti da modificare e completare.

### **Articolo 3 – Impegni del DI**

1. Il DI si impegna a espletare un'attività di ricerca scientifica finalizzata alla ideazione e realizzazione di un prototipo di database geografico su piattaforma GIS open source;
2. Il database verrà realizzato sotto forma di sistema informativo geografico e sarà strutturato in modo da costituire un archivio georeferenziato nei datum globali della cartografia online e nei datum della cartografia regionale umbra;
3. Verrà ideato e prototipato un sistema di archiviazione dinamico concepito sulla base delle più recenti ricerche scientifiche nel settore dei GIS, che permetta ai Comuni di inserire e documentare le piste e i tracciati ciclabili esistenti nel proprio territorio e le loro possibili estensioni e modifiche in progetto e future, valutando se del caso, la realizzazione, ove possibile, di nuovi percorsi ciclabili;
4. Il database geografico verrà realizzato a partire da dati vettoriali e/o raster provenienti da varie fonti (CAL, Regione Umbria, altri Enti locali, associazioni sportive e culturali, internet, ...);
5. I dati raccolti verranno analizzati, sovrapponendoli a basi cartografiche e ortofoto aeree/satellitari di vario tipo per verificarne la congruenza geometrica e la rispondenza alla situazione attuale;

6. I dati dei percorsi verranno quindi omogeneizzati tra loro e rappresentati in modo da evidenziarne attributi e caratteristiche utili alla loro fruibilità (ad es. tipo di fondo stradale, uso ciclabile esclusivo/promiscuo, presenza di pedoni e/o veicoli a motore, pista ciclabile o itinerario cicloturistico, pendenza media, ecc.);
7. Nel database verranno integrati eventuali tratti in progetto o soggetti a modifiche di tracciato, di fondo stradale o di modalità d'uso.

#### **Articolo 4 – Impegni del CAL**

Il CAL si impegna a:

1. sostenere il costo del progetto, finanziando una borsa di studio o (anche parzialmente) assegni di ricerca banditi dal DI nel settore scientifico disciplinare ICAR/06, finalizzati alle attività del presente progetto;
2. svolgere funzioni di coordinamento, raccordo e controllo delle attività previste nel progetto;
3. contribuire al reperimento dei dati sulle piste e percorsi ciclabili che il DI inserirà nel database, mediante contatti con enti pubblici che dispongano di dati (Regione, Province, Comuni, ...);
4. contribuire al reperimento dei dati anche mediante contatti e collaborazioni con associazioni culturali e sportive operanti sul territorio che potranno conferire i dati in loro possesso o nuovi rilievi eseguiti ad es. con smartphone o tablet dotati di GNSS.

#### **Articolo 5 – Responsabile scientifico**

1. Responsabile Scientifico della presente ricerca è il Prof. Ing. Fabio Radicioni, responsabile del Laboratorio di Geomatica del DI.
2. Il Referente coordinatore per il Consiglio delle Autonomie locali è la Vicepresidente Consigliera Erika Borghesi, che relazionerà periodicamente al Presidente e ai componenti del CAL sullo stato di avanzamento del progetto.

#### **Articolo 6 – Durata della convenzione**

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipulazione e ha la durata di **un anno** e potrà essere rinnovato di un altro anno previo scambio formale tra le parti.

#### **Art. 7 – Ristoro economico**

1. L'onere finanziario complessivo, da intendersi come spese vive o dirette per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, è quantificato in € 12.000,00 destinati alla copertura di borse di studio o a ristoro parziale o totale di assegni di ricerca banditi dal DI.
2. Il CAL erogherà in via anticipata l'importo di cui al comma 1. Il DI si impegna a rendicontare, al termine del lavoro di ricerca oggetto della presente convenzione, tutte le spese dirette effettivamente sostenute. In caso di mancata o irregolare rendicontazione il DI è obbligato a restituire al CAL le somme totalmente o parzialmente non rendicontate o irregolarmente rendicontate.
3. Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero ristoro delle spese sostenute dal DI per borse di studio o assegni di ricerca.

4. Tale contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990 difettano del requisito della commercialità ai fini dell'imposta del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica autorità senza dar luogo a fenomeni distorsivi della concorrenza (art. 4 del dpr. n. 633/1972).

#### **Art.8 – Recesso**

1. Ciascuna Parte, in caso venga valutata l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività, può recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere con posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

#### **Articolo 9 – Risoluzione delle controversie**

1. Le parti si impegnano a definire, in via amichevole, qualsiasi controversia possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. In ogni caso, per ogni controversia il Foro esclusivamente competente è quello di Perugia.

#### **Articolo 10 –Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D.Lgs 101/2018 – Recepimento al Regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

2. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato, per il DI, nella persona del Direttore e, per il CAL, nella Regione Umbria – Assemblea Legislativa.

#### **Articolo 11 – Registrazione**

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.

2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, All. B, del D.P.R. 642/1972.

Perugia, 14/12/2020

Letto, confermato e sottoscritto (con firma digitale)

Per il DI  
Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Ing. Ermanno Cardelli

Per il CAL  
Il Presidente  
Avvocato Francesca Mele